Giurisprudenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TORINO SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	CAPRIOGLIO	PIERA MARIA SEVERINA	Presidente
☐	GURGONE	VINCENZO	Relatore
☐	NICODANO	MICHELE	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n.
depositato il 15/06/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IRES-ALTRO 2009
contro:
DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE UFFICIO CONTENZIOSO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE
N° 10

REG.GENERALE
N°

UDIENZA DEL
03/10/2016 ore 14:30

N° 1897

PRONUNCIATA IL:
03-10-16

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
13-12-16

Il Segretario

dirittobancario.it

Giurisprudenza

Udienza 27.06.2016 - 03.10.2016 sez. 10

n.

AGENZIA DELL ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE

IRES- ALTRO anno 2009

FATTO

A conclusione di una verifica fiscale, iniziate nei confronti di

per il periodo di imposta 2009, L'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Piemonte ha redatto un processo verbale di constatazione a mezzo del quale ha formulato un rilievo, ai fini IRES per la predetta annualità.-

I verificatori hanno contestato alla società di aver erroneamente determinato la quota di interessi passivi da considerarsi indeducibili (ossia, la percentuale del 4%, prevista dall'art. 9, comma 5- bis del DPR n. 917/1986, non avendo attribuito autonoma rilevanza fiscale ai differenziali negativi su contratti di pronti contro termine attivi, considerandoli invece mere poste rettificative dei proventi finanziari cui si riferiscono (in specie degli interessi attivi su titoli acquistati a pronti). Su queste basi, è stato proposto il recupero a tassazione dell'importo di € 512.596,36, cui corrisponde una maggiore IRES pari ad € 140.964,00.-

In data 27.08.2012, la società ha presentato una memoria ai sensi dell'art. 12, settimo comma L: 212/2000, a mezzo della quale ha compiutamente indicato le ragioni che depongono nel senso della radicale infondatezza dei rilievi de quibus.-

L'Agenzia ha notificato alla società avviso di accertamento, oggi impugnato, a mezzo del quale è stata accertata una maggiore IRES pari ad € 140.963,90 ed è stata irrogata una sanzione di pari importo.-

dirittobancario.it

Giurisprudenza

La società ha presentato istanza di accertamento con adesione in relazione all'avviso di accertamento, non essendo stato possibile raggiungere un accordo, la società presentava ricorso esponendo i seguenti motivi:

1. Nullità dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto non reca alcuna indicazione né dimostrazione della sussistenza in capo al soggetto che ne ha effettuato la sottoscrizione dei poteri richiesti dall'art. 42 DPR 600/73;
2. Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato nella parte in cui contesta l'erronea determinazione della quota di interessi passivi indeducibili in quanto recante una pretesa radicalmente illegittima/infondata;
3. In subordine; illegittimo applicazione delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato perché la condotta sarebbe comunque giustificata dal legittimo affidamento nonché, in ogni caso, da obiettive condizioni di incertezza sulla norma applicabile.-

Nel costituirsi l'AGENZIA DELLE ENTRATE, contesta in toto quanto esposta dalla società ricorrente , chiedendo la conferma del proprio operato.

Le parti presentavano memorie e presentavano una istanza di rinvio congiunta essendo in corso la valutazione di un eventuale definizione stragiudiziale della controversi.-

La Commissione concedeva il richiesto rinvio fissando l'udienza del 03.10.2016, le parti dichiaravano di non aver raggiunto un accordo, la ricorrente rinunciava al primo punto del ricorso in merito alla dimostrazione di sussistenza in capo al soggetto che ne ha effettuato la sottoscrizione dei poteri richiesti dall'art. 42 DPR 600/73.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le regole relative alla deducibilità degli interessi passivi (per i soggetti IRES) sono fissate dall'art. 96 del DPR 600/73 così come modificato dalla legge finanziaria del 2008 che ha contestualmente abrogato i successivi articoli 97 e 98.-

-2-

dirittobancario.it

Giurisprudenza

In un unico articolo sono state assorbite tutte le regole relative al trattamento fiscale degli interessi passivi eliminando quindi la previgente normativa prevista dall'art. 98 (la sottocapitalizzazione), l'art. 97 (pro rata patrimoniale) e art. 96 (pro rata generale).-

La norma in oggetto è stata introdotta contestualmente alla riduzione dell'aliquota IRES, che è passata dal 33% al 27%.- Si è quindi ridotta l'aliquota fiscale ma si è teso ad aumentare la base imponibile (seppure in modo non definitivo) limitando " *temporaneamente*" in modo piuttosto drastico la deducibilità degli interessi passivi.- L'obbiettivo di questa norma *"dovrebbe"* essere quello di contrastare la sottocapitalizzazione delle imprese.-

Con la circolare n. 18/E del 21.04.2009 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire la normativa relativa alla deducibilità degli interessi passivi, sia relativamente ai soggetti IRES, sia relativamente ai soggetti IRPEF.-

La normativa si applica esclusivamente ai soggetti IRES, ne sono quindi esclusi i soggetti IRPEF per i quali si applica l'art. 91 (modificato anch'esso dalla finanziaria per il 2008)-

Gli interessi passivi sono deducibile nella seguente misura;

- Per intero la quota parte che trova copertura negli interessi attivi;
- Per la parte eccedente gli interessi attivi, una quota pari al 30% del risultato operativo lordo (ROL)

Con la circolare n. 19/E del 21 aprile 2009 sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina fiscale della deducibilità degli interessi passivi, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, contenuta nell'articolo 96 del TUIR del 22.12.1987 n. 917.- Con detta circolare vengono affrontate ulteriori problematiche relative al regime di deducibilità degli interessi passivi per le *holding* degli interessi passivi inerenti all'acquisizione di immobili patrimoniali, nonché alle modalità di applicazione del regime stesso nell'ambito del consolidato nazionale.-

dirittobancario.it

Giurisprudenza

La nuova disciplina fiscale in materia di deducibilità degli interessi passivi ed oneri assimilati prevede un dupliche regime;+

1. **La disciplina ordinaria** contenuta nei primi quattro commi dell'articolo 96 in base alla quale l'ammontare degli interessi passivi ed oneri assimilati che originano da rapporti aventi causa finanziaria possono essere dedotti ai fini IRES fino alla concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.-
2. **La disciplina speciale** prevista dal comma 5-bis dell'art. 96 per le banche, gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D. Leg. n.87/1992, le imprese di assicurazioni e le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi, in base alla quale gli interessi passivi e gli oneri assimilati che originano da rapporti aventi causa finanziaria sono deducibili ai fini IRES nei limiti del 96 % del loro ammontare e, nulla rilevando l'ammontare degli interessi attivi e senza dover effettuare il calcolo del 30% del ROL dell'impresa.-

Allo scopo di fornire un criterio per valutare la plusvalenza, la citata circolare n. 19/E 2009 ha precisato che l'esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria risulta verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio di esercizio ecceda il 50% per cento del totale dell'attivo patrimoniale.-

Il risultato operativo lordo (ROL) è la differenza tra il Valore ed i Costi della produzione del bilancio redatto secondo le regole civilistiche (non assumono quindi rilievo i valori fiscali).-

In merito alla contestazione dell'Ufficio, vanno esaminati i contratti di " pronti contro termine attivi " – quale quelli stipulati dalla Banca ricorrente- utilizzati per porre in essere operazioni di investimento/smobilizzo temporaneo di liquidità tramite gli stessi – un soggetto acquista i titoli 2 a pronti" da terzi, che si impegnano a riacquistarli "a termine" ad un prezzo prefissato ed ad una data certa.- Il differenziale è la somma algebrica tra il

dirittobancario.it

Giurisprudenza

prezzo a termine ed quello a pronti al netto degli interessi attivi maturati sui titoli durante l'operazione.-

Tale differenziale risulta negativa laddove l'entità degli interessi attivi maturati sui titoli durante l'operazione e percepiti dall'acquirente a pronti è superiore all'importo degli interessi pattuiti.- la parte degli interessi passivi che eccede gli interessi attivi e il 30% del ROL è solo temporaneamente indeducibile, infatti tale eccedenza potrà essere dedotta se e nei termini in cui dovesse trovare capienza negli esercizi successivi, ovverosia qualora gli interessi passivi che eccedono quelli attivi siano inferiori al 30% del ROL. -

La funzione economica dei differenziali negativi derivanti da contratti di pronti contro termine di impiego è chiaramente quella di ricondurre il rendimento attivo di un impiego di capitale effettuato dalla società a quello previsto negli accordi contrattuali.- La stessa, non corrisponde a quella tipica degli interessi passivi e degli oneri agli stessi assimilati, i quali mirano a remunerare la raccolta di capitale, ciò trova conferma nelle regole di contabilizzazione di questi oneri.-

Gli oneri derivanti dall'impiego di capitale vengono iscritti nel conto economico a rettifica degli interessi attivi e proventi assimilati e non ad aumento degli interessi passivi ed oneri

Le regole di contabilizzazione, rispecchiano la sostanza dei rapporti e la natura economica dei flussi scambiate in adempimento degli accordi tipici dei contratti di pronti contro termine in un rapporto di pronti contro termine, che per natura finalità di finanziamento, l'acquirente a pronti (la società ricorrente) assume, per definizione la posizione di finanziatore. Gli oneri a carico dello stesso non possono avere natura di interessi passivi, non essendo corrisposti a fronte di capitale ma del suo impiego.- Gli stessi hanno la sola funzione di ridurre gli interessi attivi maturati " medio tempore" sul titolo dal finanziatore al fine di ridurre il corrispettivo al tasso pattuito tra le parti.-

dirittobancario.it

Giurisprudenza

L'Agenzia dopo aver precisato che lo scarto negativo concorre a formare il reddito alla stregua dei proventi ed oneri finanziari, quindi in base al criterio del *pro rata temporis*, ha precisato che il medesimo non soggiace alla disciplina prevista per la deducibilità degli interessi passivi.- Sul punto si è espressa l'ASSONIME, che con circolare n. 42 del 10 marzo 1994, ha affermato che il disposto normativo del comma 3 ter dell'art. 56 DPR 917 (ora art. 89 sesto comma) conferma che, ai fini discali, la differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine deve essere trattata unitariamente, come componente unica, ancorchè derivante dalla somma algebrica di due distinti elementi dei corrispettivo contrattuale (la differenza di corrispettivo e gli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione).-

L'Agenzia delle Entrate chiamata a pronunciarsi in merito alla rilevanza ai fini IRAP dei derivati dei flussi di interessi attivi e passivi stipulati dalla soldi industriale, in merito al corretto trattamento fiscale da riservare ai relativi differenziali, ha affermato che i differenziali generati dagli strumenti derivati vanno sommati (algebricamente) al flusso di interessi prodotto dalle attività o passività specificatamente coperte, senza scontare il limite di deducibilità di cui all'art. 6 comma nono del D. leg. 446 il risultato netto di tale accorpamento dovrà essere assoggettato alle disposizioni di cui al nono comma dell'art. 6 dello stesso decreto per la determinazione della base imponibile IRAP.-

L'Agenzia ha chiaramente confermato che gli interessi attivi e passivi concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al netto della relativa componente di copertura.-

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate riguarda le " holding industriali", in quanto la norma che disciplina la determinazione del valore della produzione IRAP, cioè quella interpretata dall' Amministrazione nella risoluzione n. 56/E, prevede per i soggetti in questione un regime di deducibilità analogo, per la parte che interessa, a quelle valevole ai fine IRES per le banche ed soggetti finanziari (art.96, comma 5-bis DPR 917).-

dirittobancario.it

Giurisprudenza

L'ASSONIME, richiamati i principi affermati dall'Agenzia delle Entrate di cui alla risoluzione 56/E del 2010, ha concluso che " il predetto differenziale negativo non soggiace ai limiti previsti ai fini IRES ed IRAP, rispettivamente, dagli art. 96, comma 5-bis, del TUIR e 6 comma 8 del D. leg. n. 446/97 , bensì rappresenta una mera posta rettificativa dell'ammontare di interessi attivi complessivamente spettanti alla società.-

La tesi posta dall'Ufficio a fondamento della ripresa a tassazione per cui vi è ricorso – i differenziati negati da pronti contro termine attivi non sarebbero mere poste rettifcative degli proventi cui si riferiscono ma avrebbero dovuto concorrere alla formazione della base imponibile IRES in funzione del loro segno (con la conseguenza che ai differenziali di segno negativo avrebbe dovuto essere applicata autonomamente la percentuale di indeducibilità del 4%, mentre i differenziali di segno positivo avrebbero dovuto essere integralmente soggetti a tassazione) è da considerarsi illegittima.-

L'interpretazione della ricorrente ritiene che tali differenziali assumono rilevanza fiscale unitariamente i proventi di riferimento, dovendo quindi essere sommati algebricamente a questi ultimi ed ereditandone la stessa disciplina corretta .-

Il ricorso merita accoglimento l'avviso di accertamento merita di essere annullato:

Stante la novità della questione trattata, il Collegio delibera la compensazione delle spese di lite trà le parti.-

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, spese compensate.-

Torino 03.10.2016

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Piera CAPRIOGLIO

IL RELATORE
Vincenzo GURGONE

dirittobancario.it